

# Servizio Sanitario Regionale - Azienda USL Umbria n.1

Delibera del Direttore Generale n. 431 del 30/05/2013

**Oggetto:** Convenzione tra questa U.S.L. e la ONLUS "O.V.U.S." per lo svolgimento di attività di trasporto sanitario. Rinnovo.

**Proponente:** Affari Generali e Legali - Perugia

## IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 1705 del 29/05/2013 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Roberto NOTO;

il Parere del Direttore Sanitario - Dr. Diamante PACCHIARINI.

## DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Giuseppe LEGATO)\*

\* Questo documento è firmato digitalmente, pertanto ha lo stesso valore legale dell'equivalente documento cartaceo firmato autografo. I documenti perdono ogni valore legale quando vengono stampati, pertanto, nel caso fosse necessario inoltrare il documento ad un altro destinatario, è necessario copiarlo su supporto magnetico oppure inviarlo per posta elettronica.

PREMESSO che con Delibera n. 304 del 21/5/2010 era stato stabilito di rinnovare con la ONLUS "O.V.U.S." la convenzione per lo svolgimento dell'attività di trasporto sanitario per il periodo 1/6/2010 – 31/5/2013, prevedendo un budget annuo di € 47.700,00 a fronte di una percorrenza annua di km. 60.000;

CHE con successiva Delibera n. 191 del 31/3/2012 era stato stabilito, altresì attribuire alla predetta ONLUS anche il trasporto dializzati barellati o non trasportabili con i comuni mezzi di trasporto al prezzo di € 65,00 a seduta dialitica, comprensiva di andata e ritorno, fino ad un massimo di n. 6 pazienti, per un totale di n. 82 sedute dialitiche al mese; qualora, per esigenze di servizio, debitamente approvate dalla Centrale Operativa Trasporti e previa accertata disponibilità della ONLUS, dovessero essere autorizzati ulteriori trasporti di dializzati, barellati o non trasportabili con i comuni mezzi di trasporto, la tariffa sarebbe stata di € 50,00 a seduta dialitica, comprensiva di andata e ritorno; era stato, inoltre, stabilito di aumentare il budget chilometrico a Km. 85.000 annuali

CHE con successiva Delibera n. 769 del 28/12/2012 era stata disposta la riduzione del 10% sul rimborso chilometrico per i trasporti sanitari e sul rimborso forfetario per il trasporto dei dializzati - in ottemperanza a quanto stabilito dal D. L. 6/7/2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invariazione dei servizi ai cittadini) convertito dalla L. 7/8/2012 n. 135, l'art. 15 comma 13 lett. a) - e concedendo la disponibilità all'effettuazione dei corsi di formazione (BLS-D, PTC BASE, PBLSD) tramite il Centro di Formazione Professionale della U.S.L.,

RILEVATO che, a seguito di intese intervenute, la "O.V.U.S." ha accettato la proposta avanzata da questa U.S.L. di rinnovo triennale della convenzione alle attuali condizioni, vale a dire:

- Decorrenza: 1/6/2013 per 3 anni
- Prezzo € 0,72/KM. per KM. 85.000 all'anno
- Dializzati : € 58,5 a seduta per n. 82 sedute dialitiche al mese, comprensivi di A/R; oltre le n. 82 sedute € 45,00 a seduta dialitica, sempre comprensivi di A/R
- Corsi di formazione per il personale addetto ai servizi della USL (BLS-D, PTC BASE, PBLSD) tramite il Centro di Formazione Professionale della U.S.L.
- Territori: Ellera, Corciano, Valnestore, Perugia (preferibilmente CDS S. Marco, Ellera, Madonna Alta, Castel del Piano, S. Sisto)

RITENUTO, pertanto, sentita la Responsabile della Centrale Operativa Trasporti, di rinnovare la convenzione, allegata al presente atto quale parte integrante della stessa, con la ONLUS "O.V.U.S.", alle condizioni sopra dette, ratificando, a sanatoria, l'eventuale attività effettuata dalla predetta ONLUS sino alla stipula della convenzione;

Tutto ciò premesso, si propone di adottare la seguente Delibera:

1. Rinnovare con la ONLUS "O.V.U.S." la convenzione di cui al testo allegato per il periodo 1/6/2013 – 31/5/2016;
2. Ratificare a sanatoria l'eventuale attività effettuata dal 1/6/2013 fino alla data della stipula della convenzione;
3. Di stabilire che il costo presunto per le attività di trasporto sanitario oggetto della convenzione allegata è pari ad € 141.444,00 annui, (di cui € 61.220,00 per i viaggi a kilometro, ed € 80.244,00 per i dializzati) da imputare al Conto di Bilancio 480 – 60 – 12, per cui a carico del Bilancio dell'anno 2013, per il periodo 1/6/2013 – 31/12/2013, dovrà essere prevista la spesa presunta di € 70.722,00;

4. Trasmettere la presente Delibera alla Centrale Operativa Trasporti, al POU ed al Distretto del Perugino, dando mandato a questi ultimi di predisporre tutti gli adempimenti di tipo amministrativo ed amministrativo contabile collegati alle convenzioni di cui al presente atto, compresi quelli legati all'art. 26 del D. L.vo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
5. Dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza.

IL RESPONSABILE P.O.  
AFFARI GENERALI  
Dott.ssa M. Gabriella Stortoni

IL DIRIGENTE U.O.  
AFFARI GENERALI E LEGALI  
Avv. Giulia Silvestri

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA USL UMBRIA N. 1 E LA  
ONLUS "O.V.U.S." PER L'INTEGRAZIONE NELL'EFFETTUAZIONE  
DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, TRASPORTO INFERMI ED  
ALTRE ATTIVITA' DI TRASPORTO IN AMBITO LOCALE.**

Addì..... nella sede della USL Umbria n. 1, via Guerra 21, in  
carta semplice ai sensi dell'art.8 della legge 11/8/1991 n.266 ed in due  
originali.

TRA

**La Azienda USL Umbria n. 1 con sede in Perugia, via Guerra 21,**  
P.IVA / C.F. 03301860544 rappresentata dal Direttore Generale pro  
tempore Dr. Giuseppe Legato, nato a Taurianova (RC) il giorno 16  
marzo 1949, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in  
nome, per conto e nell'interesse della AUSL Umbria n. 1 di Perugia, di  
seguito denominata USL,

E

**LA O.N.L.U.S. "O.V.U.S. CORCIANO" con sede in Corciano (PG),**  
**via A. M. Mozzoni, 26** cod. fiscale 02849670548 rappresentata dal  
Prof. Massimo Curini nato a Terni il 14/9/1948 che dichiara di  
intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e  
nell'interesse della predetta O.N.L.U.S.

***PREMESSO CHE***

LA O.N.L.U.S. "O.V.U.S. CORCIANO" con sede in Corciano (PG), via  
A. M. Mozzoni, 26 costituita con atto in data 28/12/2005 registrato a  
Perugia il 12/1/2006 Raccolta numero 14568, Repertorio n. 180231 del

Notaio Dott. Marco Ottaviano Sciarra, Notaio in Perugia, è associazione di volontariato iscritta al registro regionale umbro delle organizzazioni del volontariato, con Determinazione Dirigenziale n. 2296 del 14/3/2007. per lo svolgimento di attività di pronto soccorso, trasporto di malati e feriti a mezzo di ambulanza, interventi in caso di pubblica calamità, anche di intesa con pubbliche autorità.

Ai sensi dello Statuto la O.V.U.S. esercita le proprie attività senza fine di lucro e con esclusivo carattere di beneficenza. La O.V.U.S può altresì esercitare ogni altra opera di umana e cristiana carità sempre senza fini di lucro.

Tutto ciò premesso,

#### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

- 1) La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.
- 2) Costituiscono oggetto della presente convenzione i servizi di trasporto autorizzati dalle competenti strutture della Usl nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1324 del 2/10/2002 e dalla nota esplicativa della Regione Umbria prot. n. 190700 del 6/12/2006:
  - a) per ricovero ordinario presso strutture ospedaliere della Regione Umbria ;
  - b) per esecuzione di esami strumentali o procedure terapeutiche presso strutture di diagnosi e cura della Usl Umbria n. 1 o Aziende Ospedaliere della Regione;
  - c) per accesso disabili verso servizi sanitari di riabilitazione;

- d) di ricoverati dimessi da ospedali della Usl in particolari condizioni ;
  - e) di dializzati cronici
  - f) per ricoveri di urgenza;
  - g) per trasferimenti di ricoverati da ospedali della U.s.l. ad altre strutture sanitarie esclusivamente per motivi clinici;
  - h) di materiali biologici e campioni vari.
- 3) I servizi vengono affidati alla OVUS in via non esclusiva, per le zone indicate nell'art. 25, riservandosi la U.S.L. la possibilità di provvedere con mezzi e personale proprio, senza che la OVUS possa vantare diritti o aspettative di alcun genere, fermo restando che l'immissione nel servizio di eventuali nuovi soggetti non dovrà determinare una riduzione del chilometraggio previsto dal successivo art. 14. L'ampliamento dell'offerta OVUS in nuove zone o con modalità diverse non comporterà automaticamente il diritto di effettuare trasporti autorizzati dalla Usl.
- 4) Nella esecuzione dei trasporti di cui alla presente convenzione la OVUS si impegna a rispettare il Disciplinare di cui alla Delibera del Direttore Generale 718 del 19/12/2012, che, a tal fine, viene fornito in copia.
- 5) I servizi di trasporto dovranno essere effettuati secondo il percorso più breve dal luogo di stazionamento dei mezzi più vicino al luogo di prelevamento, dell'utente o del materiale autorizzato, alla destinazione sanitaria e ritorno. Ove per motivi particolari non possano essere seguiti i percorsi più brevi, il percorso alternativo dovrà essere indicato nell'autorizzazione al trasporto e ciò anche

quando il percorso alternativo dipenda dalla necessità e opportunità di concentrare su un unico mezzo più pazienti con residenze e/o destinazioni diverse. Quando la variazione si determini per motivi impreveduti e vi sia urgenza, dovrà essere ratificato con annotazione nella autorizzazione al trasporto a cura del centro preposto all'autorizzazione, in base a relazione del preposto della O.V.U.S..

- 6) Nei servizi di trasporto andata e ritorno, i mezzi O.V.U.S. sosterranno nel luogo di andata in tutti i casi in cui la durata della sosta sia pari o inferiore alla somma del tempo occorrente per il ritorno e per una successiva andata, salvo che la sosta non pregiudichi l'effettuazione di altri trasporti. . In tale caso il preposto della OVUS dovrà consegnare il paziente al Servizio presso il quale lo stesso è stato accompagnato, purchè il Servizio di destinazione, in relazione al trattamento da eseguire, presupponga la presa in carico del paziente stesso.
- 7) I servizi di trasporto potranno essere effettuati esclusivamente sulla base di apposita autorizzazione rilasciata alla OVUS, redatta da parte del competente responsabile della U.s.I. e con le modalità indicate nel Disciplinare approvato con la Delibera n. 718 del 19/12/2012 di cui all'art. 4, ivi comprese quelle di cui all'articolo precedente e salvo quanto previsto nell'ultimo periodo dell'articolo 5.
- 8) In deroga a quanto previsto all'articolo precedente i trasporti di emergenza possono essere richiesti unicamente dalla centrale

operativa del 118 presso l'azienda ospedaliera di Perugia e saranno eseguiti immediatamente, fino al "codice verde", secondo le disponibilità della OVUS, con ratifica a posteriori da parte del competente responsabile della U.s.l.. Oltre il "codice verde" sarà premura della Azienda U.S.L. provvedere alla presenza del Medico tramite l'Ospedale locale.

9) La OVUS fornirà un elenco completo, costantemente aggiornato, dei mezzi messi a disposizione per i servizi oggetto della Convenzione attestandone, sotto la propria esclusiva responsabilità l'idoneità sotto tutti i punti di vista: tecnici e sanitari. Quanto alla consistenza minima degli equipaggi la OVUS dovrà di norma assicurare una presenza minima di personale a bordo dei mezzi utilizzati per le attività convenzionate nella misura e con le caratteristiche sotto specificate:

a) ambulanza per il - 1 autista e 1 barelliere

trasporto sanitario con specifico  
addestramento nella  
attività di primo  
soccorso

b) pulmini o autovetture - 1 autista

per trasporto di sangue  
o altri materiali biologici

Nell'elenco dovrà essere indicato il luogo di normale stazionamento dei mezzi.

- 10 Per ciascun mezzo di cui all'art. 9 la OVUS, sotto la propria esclusiva responsabilità, indicherà la compagnia assicuratrice che copre i rischi nei confronti dei pazienti trasportati sia per fatti dipendenti dai mezzi utilizzati che dalla circolazione e dal personale della OVUS ed i relativi massimali assicurati.
- 11 La U.s.l. si obbliga a comunicare con immediatezza alla OVUS ogni richiesta di risarcimento che dovesse pervenire alla medesima e che comporti il coinvolgimento diretto o indiretto della OVUS, la quale terrà indenne la U.S.L. da ogni danno conseguente sia a fatti dipendenti dai mezzi utilizzati, che dalla circolazione nonché dal personale della OVUS.
- 12 Per quanto concerne i mezzi di trasporto, la OVUS si impegna a rispettare quanto stabilito dal regolamento per la disciplina della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario pazienti approvato con Delibera del Direttore Generale della U.S.L. n. 718 del 19/12/2012.
- 13 Per i servizi di trasporto di cui ai precedenti articoli nessun tipo di compenso può essere richiesto dalla OVUS o accettato. E' consentito il trasporto contemporaneo di pazienti autorizzati dalla Usl e di altri soggetti a condizione che la presenza di questi ultimi non pregiudichi in alcun modo la prestazione nei confronti dei pazienti Usl e non comporti costi aggiuntivi per la Usl stessa.
- 14 Per la copertura delle spese di trasporto la U.s.l questa riconoscerà annualmente alla O.V.U.S la somma (esente da Iva ai sensi dell'art.8 c.2 della legge 266/1991) di € **61.220,00** a titolo esclusivo di rimborso spese (A) salvo quanto previsto dall' articolo

17. Tale rimborso spese è determinato in funzione di una prevista percorrenza annua dei mezzi O.V.U.S pari a **km 85.000** (B) con una tolleranza massima del 2% in più e in meno. In presenza di variazioni di percorrenza entro i suddetti margini di tolleranza il rimborso spese resterà immutato. L'eventuale percorrenza che si discosti in più o in meno dal margine di tolleranza sarà regolata economicamente in base al rimborso spese medio chilometrico (A/B) ridotto del 10%.
- 15 Per quanto riguarda il trasporto di cui al punto e) della convenzione (trasporto dializzati), la U.S.L. riconosce alla O.V.U.S. **€ 58,5** a seduta dialitica comprensivo di A/R per n. 82 sedute dialitiche al mese. Oltre le n. 82 sedute dialitiche al mese la tariffa sarà di **€ 45,00** a seduta, comprensiva di A/R.
- 16 La U.S.L. , inoltre, dà la propria disponibilità ad effettuare i corsi di formazione per il personale addetto ai servizi della U.S.L. (BLS-D, PTC BASE, PBLIS-D) tramite il proprio Centro di Formazione Professionale.
- 17 Annualmente il rimborso di cui all' art. 14 e 15 potrà, a richiesta, essere adeguato con l'applicazione del tasso inflattivo programmato, previsto nei documenti ufficiali del Governo Nazionale, al valore costituito dal 50% dei rimborsi dell'anno precedente. Annualmente la OVUS produrrà alla U.S.L. copia sottoscritta sotto la sua esclusiva responsabilità del rendiconto delle spese sostenute per l'attività convenzionata al fine di dimostrare il totale impiego delle somme ricevute per i fini della presente convenzione.

- 18 La ONLUS O.V.U.S. dichiara che tutti i pagamenti a favore della stessa per le attività di cui alla presente convenzione, devono essere effettuati mediante versamento su conto corrente dedicato, come da autocertificazione agli atti degli Uffici. La O.V.U.S. si obbliga a comunicare all' Azienda Usl ogni modifica relativa ai dati sopra dichiarati.
- 19 La OVUS produrrà mensilmente, possibilmente on – line, un unico riepilogo informatizzato, secondo le indicazioni della Usl, delle prestazioni eseguite rendendosi disponibile a fornire tutte le notizie integrative eventualmente richieste dalla Usl.

In particolare:

- I riepiloghi dovranno essere effettuati con cadenza mensile;
- Dovranno essere suddivisi, a seconda dell'autorizzazione, tra Ospedale e Territorio come segue:
  - Ospedale (118, Dimissioni ospedaliere);
  - Distretto (ricoveri programmati e trasporto c/o ambulatori specialistici, trasporto c/o Centri di riabilitazione, trasporti disabili minori afferenti allo SREE);
- I riepiloghi relativi ai trasporti autorizzati dal Distretto dovranno essere distinti per Centri di Salute come segue:
  - Ricoveri programmati e trasporto per ambulatori specialistici
  - Trasporto verso Centri e Servizi di Riabilitazione
  - Trasporti autorizzati dallo SREE
- Nel caso in cui, con particolare riferimento ai disabili minori e adulti, che accedono ai Centri di Riabilitazione, alcuni trasporti

potessero essere effettuati, anziché con ambulanza, con i pulmini attrezzati che potrebbero trasportare contemporaneamente più utenti che accedono allo stesso Centro o che hanno orari coincidenti per accedere ai servizi riabilitativi dei Distretti, i Responsabili dei Servizi Distrettuali indicheranno nell'autorizzazione quali potranno essere i trasporti multipli in modo da consentire il calcolo di un solo trasporto per più soggetti, considerando il chilometraggio dalla sede della OVUS all'abitazione più distante, ottenendo così la razionalizzazione della spesa.

- Le autorizzazioni ai trasporti e i fogli di viaggio dovranno essere debitamente firmati dal Sanitario della U.S.L. (appartenete al Centro di Salute o Ospedale) in originale.

20. La O.V.U.S si impegna a comunicare alla UsI ogni notizia e circostanza ritenuta atta al miglioramento e/o razionalizzazione del servizio nonché alla individuazione di eventuale uso improprio dello stesso. A tal fine la UsI comunicherà le direttive impartite ai propri servizi.

21. Alla ONLUS O.V.U.S. sono forniti gli elenchi nominativi dei pazienti/utenti che usufruiranno del servizio di trasporto sanitario nonché l'elenco delle Strutture dove ciascuno di essi dovrà essere condotto. Per tali motivi la O.V.U.S. ai sensi del D. L.vo n. 196/2003, viene nominata Responsabile del trattamento dei dati personali per l'attività di cui alla presente convenzione e per tutta la durata della stessa, con il dovere di:

- a) individuare le persone che a vario titolo sono preposte allo svolgimento di operazioni di trattamento sui dati personali nell'ambito delle attività stabilite dall'accordo citato in premessa, nominarle per iscritto "Incaricati del trattamento" ed impartire loro adeguate informazioni scritte in armonia con quelle ricevute dal Titolare;
- b) verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati dai propri preposti, anche attraverso controlli periodici;
- c) non comunicare a soggetti non autorizzati e non diffondere i dati personali conosciuti o ai quali si abbia avuto accesso nello svolgimento delle attività relative all'accordo in questione, salvo che la comunicazione sia necessaria per l'esecuzione degli obblighi di cui alla presente nomina;
- d) non utilizzare i dati trattati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente inerenti all'oggetto dell'accordo;
- e) rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati, sia in vigore del presente incarico sia per tutto il tempo successivo, durante cui sarà in vigore tale divieto senza limiti temporali;
- f) consentire al Titolare del trattamento i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle istruzioni presenti e future impartite;
- g) evadere le eventuali richieste di accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, blocco dei dati da parte dell'interessato che eserciti i propri diritti ai sensi dell'art. 7 del

Codice Privacy, informando con tempestività di tali richieste l'Azienda U.S.L. per gli adempimenti di competenza;

h) assicurare la non accessibilità da parte di terzi ai sistemi informatici contenenti i dati personali degli utenti/pazienti, se non per fini legittimi ed autorizzati di manutenzione e gestione sistemistica che si svolgano nel rispetto della vigente normativa.

22. Per eventuali controversie è competente il Foro di Perugia.

23. La presente convenzione ha effetto dal 1/6/2013 al 31/5/2016 con possibilità di rinnovo su richiesta della Usl ed assenso formale della O.V.U.S, per eguale periodo triennale. In ogni caso la convenzione è prorogabile alla scadenza a semplice richiesta della U.S.L. per un periodo massimo di giorni 90 .

24. Per quanto non previsto nella presente convenzione si applica quanto previsto nel capitolato generale d'oneri della U.s.l. per l'acquisizione di beni e servizi, nonché nel capo VII del vigente codice civile ( art. 1678 e segg.)

25. Per quanto previsto all'art. 3 di seguito si indicano le zone di affidamento non esclusivo del servizio:

**ELLERA, CORCIANO, VALNESTORE, PERUGIA,  
(preferibilmente CDS S. Marco, Ellera, Madonna Alta, Castel  
del Piano, S. Sisto)**

Parco automezzi: Ambulanza tipo A n. 2

Ambulanza tipo B n. 1

Vettura trasporto biologico n° 1

Pulmino trasporto disabili n. 1

- 26 Le parti si danno reciprocamente atto di aver concorso congiuntamente alla stesura della presente convenzione.
- 27 Ai fini fiscali si dichiara che il valore annuo iniziale stimato dei rimborsi spese previsti dalla presente convenzione è pari ad € 141.444,00 e che la presente convenzione, essendo connessa allo svolgimento dell'attività di volontariato è esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art.8 della legge 11/8/1991 n.266.
- 28 La presente convenzione consta di n. 12 facciate interamente scritte e di righe scritte n. 6 nell'ulteriore ultima facciata escluse le sottoscrizioni ed è redatta in tre esemplari di cui uno per la U.S.L. Umbria n. 1, uno per la OVUS ed uno per la registrazione in esenzione.

Letto , approvato e sottoscritto

Per la U.S.L. Umbria n. 1

Il Direttore Generale

Dott. Giuseppe Legato

Per la OVUS

Il Presidente

Prof. Massimo Curini

\_\_\_\_\_

*La O.V.U.S dichiara espressamente di conoscere ed accettare quanto previsto all'art.18 "Per quanto non previsto nella presente convenzione si applica quanto previsto nel capitolato generale d'oneri della U.s.l. per l'acquisizione di beni e servizi" in specie per ciò che attiene ai termini di pagamento ed agli eventuali interessi di mora.*

.....per la O.V.U.S

*La O.V.U.S, consapevole delle sanzioni penali cui andrebbe incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, dichiara sotto la propria responsabilità, ai fini della esenzione dall'imposta di registro, che il presente contratto è finalizzato esclusivamente al raggiungimento dei fini solidaristici per i quali l'organizzazione stessa risulta costituita.*

.....per la O.V.U.S